

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI – ANCI, con sede in Roma alla Via dei Prefetti, n. 46, Codice Fiscale n. 80118510587, legalmente rappresentata per la firma del presente atto da Matteo Biffoni, Delegato all'Immigrazione e le politiche per l'integrazione, Sindaco di Prato, giusta delega del Presidente Ing. Antonio Decaro (di seguito denominata anche solo "ANCI");

ce

E

L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR), con sede in Roma alla Via Leopardi n. 24 Codice Fiscale n. 80233930587, legalmente rappresentata per la firma del presente atto dalla Dott.ssa Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l'Italia, la Santa Sede e San Marino (di seguito denominato anche solo "UNHCR");

ms

Visti:

- La "Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite", approvata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica Italiana è parte;
- L'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ratificato il 2 aprile 1952 e messo in esecuzione con legge n.1271 del 15 dicembre 1954 (G.U. n.19 del 25 gennaio 1955);

Premesso che:

- L'UNHCR ha il mandato di guidare e coordinare l'azione internazionale di protezione dei rifugiati e di assicurare assistenza e protezione ai rifugiati, ai richiedenti asilo, agli sfollati e agli apolidi e di cercare soluzioni durature alle loro sofferenze;
- L'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale; rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione; ne promuove lo sviluppo e la crescita; direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi

nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;

- nell'ottobre 2000, l'UNHCR e l'ANCI, assieme al Ministero dell'Interno, hanno siglato un primo protocollo d'intesa trilaterale che, partendo dalle esperienze di accoglienza diffusa messe in atto a livello locale dalle organizzazioni della società civile in cooperazione con i comuni, ha dato vita al PNA (Programma Nazionale Asilo), primo sistema nazionale di accoglienza e protezione per richiedenti asilo e rifugiati, sviluppato in seguito nell'attuale sistema di accoglienza SAI;

- l'UNHCR ritiene il SAI, realizzato dall'ANCI insieme ai Comuni aderenti alla rete, una best practice ed un modello da rafforzare ed ulteriormente estendere, particolarmente in quelle regioni italiane dove è minore il numero dei Comuni coinvolti;

- con l'aumento della presenza dei rifugiati in Italia negli ultimi anni, il tema della loro accoglienza e integrazione rappresenta sempre più una priorità per l'UNHCR e per i comuni italiani;

- L'UNHCR ha ritenuto di individuare nel supporto all'integrazione una delle priorità d'intervento nella sua strategia per il triennio 2021-2024, riconoscendo nei Comuni un partner privilegiato;

- l'UNHCR ha lanciato nel febbraio 2022 assieme a sei comuni italiani (Bari, Palermo, Milano, Napoli, Roma e Torino) la Carta per l'integrazione al fine di potenziare la collaborazione fra le città sull'integrazione delle persone titolari di protezione internazionale, favorendo lo scambio di pratiche, esperienze, strumenti, sviluppando nuovi servizi e rafforzando quelli già disponibili sui territori;

- l'UNHCR ha recentemente firmato alcuni protocolli d'intesa con i Comuni di Bari (15 febbraio 2023) e Napoli (03 marzo 2023) ed è in procinto di formarne dei nuovi per rafforzare la cooperazione con i Comuni italiani;

TUTTO CIO' VISTO E PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

1.1 Le premesse formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Art. 2 (Oggetto e finalità della collaborazione fra le Parti)

2.1 L'ANCI e l'UNHCR, sulla base delle competenze e del mandato di ciascuna delle Parti, intendono avviare una collaborazione diretta a promuovere il comune obiettivo di rafforzare lo spazio di protezione di richiedenti asilo e rifugiati, anche attraverso l'allargamento della rete SAI, la promozione tra i comuni italiani della Carta per l'Integrazione, il consolidamento delle attività, dei programmi e dei progetti sull'integrazione, sulla protezione dei minori non

accompagnati, sui servizi per le persone portatrici di esigenze specifiche e sulla partecipazione dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, portati avanti dalle due organizzazioni.

Art. 3
(Impegni delle Parti)

3.1 Al fine di conseguire gli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa, le Parti s'impegnano a:

- sviluppare una strategia comune di promozione del SAI tra gli attori istituzionali, nazionali e locali, le organizzazioni internazionali, il settore privato e le organizzazioni della società civile, in particolare prendendo parte congiuntamente ad incontri istituzionali e/o eventi pubblici organizzati con finalità specifiche;
- promuovere iniziative congiunte e concordate per promuovere la sottoscrizione della Carta dell'Integrazione da parte di nuovi Comuni.
- presentare ai Comuni le iniziative dell'UNHCR sull'integrazione (Welcome, Community matching, PartecipAzione, Spazio Comune), la protezione dei minori non accompagnati e le misure a sostegno delle persone portatrici di esigenze specifiche.
- collaborare nell'ambito di bandi disponibili, al fine di promuovere attività di capacity building, anche attraverso specifiche attività formative, per i funzionari dei Comuni e agli operatori dei progetti SAI;
- supportare i Comuni interessati nella predisposizione di strategie e misure per promuovere la partecipazione dei rifugiati alla vita pubblica.

Art. 4
(Oneri di spesa)

4.1 Il presente Protocollo d'intesa non comporta impegni di spesa per le Parti in quanto l'oggetto è da ciascuna perseguito, in linea generale, nell'ambito delle proprie finalità.

4.2 Le Parti si danno altresì atto che il presente Protocollo d'Intesa non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.

Art. 5
(Attività di coordinamento)

5.1 L'UNHCR e l'ANCI si impegnano a costituire un gruppo di lavoro entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, composto da almeno due rappresentanti indicati da ciascuna Parte, per monitorare lo sviluppo delle attività e la realizzazione degli obiettivi di cui al presente protocollo d'intesa. I componenti del gruppo di lavoro svolgono l'incarico a titolo gratuito.

5.2 Le parti potranno avvalersi del supporto di esperti con competenze specifiche per il raggiungimento degli obiettivi.

5.3. Il gruppo di lavoro redigerà un piano d'azione che indicherà le attività principali e i tempi di realizzazione per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo d'intesa.

Art. 6

(Visibilità – Uso del nome e del logo)

6.1 Ove possibile, in conformità con le sue regole e procedure interne, ciascuna delle Parti prenderà le misure appropriate al fine di accordare adeguata pubblicità ai progetti comuni attuati sulla base del presente Protocollo.

6.2 Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.

6.3 Nell'ambito della realizzazione delle attività individuate all'art. 3 del Presente Protocollo d'Intesa, UNHCR potrà richiedere l'uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale www.anci.it, del quale UNHCR, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso nella misura in cui applicabile all'UNHCR.

6.4 Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delinearanno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Art. 7

(Responsabilità)

7.1 Ciascuna delle Parti è responsabile delle azioni ed omissioni del proprio personale, agenti o sub-contraenti e si impegna a tenere indenne e risarcire l'altra Parte rispetto a qualsiasi azione, reclamo o responsabilità derivante dalle rispettive attività poste in essere nel contesto del presente Protocollo, inclusa qualsiasi azione o reclamo intentati da terzi per danni, lesioni o morte derivanti da azioni od omissioni del rispettivo personale, agenti o sub-contraenti. Ciascuna delle Parti notificherà tempestivamente all'altra qualsiasi azione, reclamo o altra pretesa per la quale quest'ultima è ritenuta responsabile ai sensi della presente disposizione.

Art. 8

(Disposizioni legali - finanziamento)

8.1 Ogni attività prevista nel presente Protocollo sarà attuata nel rispetto della normativa, procedure e linee guida che disciplinano il funzionamento delle Parti.

8.2 Le attività previste nel presente Protocollo saranno attuate da ciascuna delle Parti nel limite delle risorse disponibili, senza alcun esborso aggiuntivo del bilancio ordinario delle Parti.

Art. 9

(Forza maggiore e cambiamento di circostanze)

9.1. Se durante la vigenza del presente Protocollo, per qualsiasi ragione, si producesse un cambiamento di circostanze che riduca o incrementi la necessità di supporto previsto inizialmente dalle Parti sulla base del presente Protocollo e accordi complementari successivi, ovvero se l'UNHCR si trovasse nell'impossibilità di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Protocollo, le Parti si consulteranno mutualmente per decidere quali intese dovranno essere stipulate al fine di continuare l'esecuzione o eventualmente terminare anticipatamente il presente Protocollo.

ce

Art. 10

(Definizione delle controversie)

10.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente, mediante negoziato o attraverso altri meccanismi non-giudiziari di risoluzione delle controversie, qualsiasi vertenza nascente da o comunque collegata all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Protocollo.

MS

Art. 11

(Trattamento dei dati personali)

11.1. L'UNHCR in quanto titolare del trattamento dei dati si impegna a trattare i dati personali che raccoglie, riceve o altrimenti elabora nell'attuazione del presente Protocollo in applicazione e nel rispetto delle proprie regole e procedure interne in materia di protezione dei dati personali, in particolare della sua Politica generale sulla protezione dei dati e della privacy (2022)¹, nonché nel rispetto delle condizioni previste nel caso di trasferimento dei dati per importanti motivi di interesse pubblico ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) nella misura in cui applicabile all'UNHCR.

Art. 12

(Privilegi e immunità dell'UNHCR)

12.1 Nulla di quanto contenuto nel presente Protocollo d'intesa potrà essere considerato una rinuncia, espressa o tacita, ai privilegi ed immunità dell'UNHCR ai sensi della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, del diritto internazionale consuetudinario, di altri accordi internazionali, di accordi bilaterali e della legislazione nazionale in materia.

Art. 13

(Durata – Rinnovo – Modifiche – Recesso)

13.1 Il presente Protocollo ha la durata di due (2) anni, con decorrenza dalla data di sua ultima sottoscrizione.

¹ [UN High Commissioner for Refugees \(UNHCR\), General Policy on Personal Data Protection and Privacy, 20 December 2022](#)

13.2 Il presente Protocollo potrà essere rinnovato, previo accordo tra le Parti, mediante comunicazione per iscritto, da trasmettere a mezzo pec o raccomandata A/R entro 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. È escluso il rinnovo tacito

13.3 Eventuali successive modifiche al presente Protocollo dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti.

13.4 Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Protocollo tramite comunicazione scritta da inviare almeno 2 mesi prima, da trasmettere a mezzo pec o raccomandata A/R. Il recesso non avrà effetto sugli obblighi delle Parti relativi alle attività la cui attuazione sia stata concordata e/o già completata nell'ambito del presente Protocollo al momento del recesso.


Art. 14
(Firme)

14.1 Il presente Protocollo è redatto e firmato in 2 originali nelle lingue italiana ed inglese. In caso di conflitti di interpretazione tra le due versioni è la versione inglese a prevalere.

Roma, 04 marzo 2024

Per ANCI

Delegato all'Immigrazione e le politiche per l'integrazione, Sindaco di Prato
Matteo Biffoni

_____ 

Per UNHCR

Rappresentante UNHCR per l'Italia, la Santa Sede e San Marino
Dott.ssa Chiara Cardoletti

_____ 